

REGOLAMENTI PER LA ISTITUZIONE E PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO IN ROMA

Statuto o regolamento fondamentale della Cassa di Risparmio in Roma - Terza Edizione

PROEMIO ALLA EDIZIONE DEL 1836

Il Lavoro è il mezzo che ha dato all'uomo la Provvidenza per soddisfare ai proprii bisogni e tener lontana da sé la miseria. Ma ancor quegli che dalle sue industriose fatiche cava il necessario sostentamento, è, per condizione dell'umana natura, sottoposto a molti e varii accidenti che lo rendono o inabile o inoperoso. Un'infermità che sopravvenga impedisce di travagliare più giorni e qualche volta ancor tutto il resto della vita: una sospensione di lavoro toglie l'utile impiego alle braccia e lascia ozioso più tempo l'operaio: la vecchiezza sminuisce le forze e rende scarso e forse ancor nullo il guadagno in un'età che accresce il bisogno: finalmente tante e tanto svariate sono le vicende della vita e della società, che, se l'uomo non vi pensa in tempo e provvede, cade infelicamente nell'indigenza. E' ben vero che allora la Carità gli stende le braccia, e toltolo all'abbandono, l'accoglie in istituti che curano l'infermo, sostengono il vecchio, proteggono la vedova e danno lavoro al povero valido. Ma quanti non giungono a partecipare di que' beneficii, e perché, sebben copiosissimi pur non son bastevoli a tutti, e perché molte volte il vizio copertosi coi venerandi cenci dell'innocente povertà fura i soccorsi ai meritevoli.

Pertanto la Carità che immutabile, come Dio, nel suo principio, è fecondamente varia nelle sue applicazioni e seguita il movimento della società, pensò far cosa più agevole e migliore col prevenir la miseria e spegnere più che poteasi il male nel suo nascere, piuttostochè aspettarsi ad alleggerirlo quando cresciuto e dilatatosi avesse prodotto i suoi funesti effetti. Essa sempre operosa e sagace nell'inventare nuove istituzioni a prò degli uomini, s'avvide che l'operaio medesimo potea concorrere al proprio bene, quando negli anni della fatica e del guadagno serbato avesse parte del suo denaro e all'utile lavoro avesse accoppiato il provvido risparmio. Questo felice pensiero diè origine a quelle istituzioni che si dissero appunto Casse di Risparmio, perché il nome significasse chiaramente la cosa; ultime di tempo nell'istoria della pubblica Carità (poiché in tutto procedesi a gradi) ma prime e principalissime per importanza. Alcuni forse non bene intendendo l'opera, si avvisarono non essere altrimenti di Carità; praticarsi questa virtù, dove la sciagura gliene porga occasione, e quasi diminuire col diminuire della stessa sciagura: come se la valentia del medico fosse solo nell'apportar rimedii agli infermi, o non meglio in adoprarsi che con buon reggimento igienico serbino la sanità. Or però non v'è più uomo savio che pensi a quella guisa; ma tutti veggono nelle Casse di Risparmio una novella salutare applicazione della Carità, la quale avendo gradatamente prodotto a seconda dei tempi e delle condizioni sociali, prima gli spedali e gli ospizii, appresso le case di ricovero e di lavoro, poi le scuole e i conservatorii d'arti pel povero; da ultimo suggerì quelle istituzioni che promuovono lo spirito di preveggenza, si confanno al crescente incivilimento e fortemente lo giovano.

E' dunque la Cassa di Risparmio una specie di banca che riceve gratuitamente gli avanzi ancor più piccoli che fa l'industrioso su' suoi guadagni, gelosamente glieli serba ed accresce, dandone un qualche frutto e gli restituisce ad ogni richiesta. Gl'italiani economisti concepirono i primi la idea di sì vantaggiosa istituzione: gli Americani dell'Unione la posero i primi ad effetto nel cadere del passato secolo. Dall'America passò in Europa: e l'Inghilterra nel 1810 e successivamente la Francia, la Germania e la Svizzera ebbero in pochi anni le lor Casse di Risparmio. L'Italia non si tenne ultima ad adottarle: Milano nel 1823 e poi Parma, Firenze, ed altre città l'ebbero in breve tempo e ne sperimentarono i benefici effetti. Roma, ch'è stata la madre e la maestra degli ottimi istituti a tutto il mondo incivilito, non dovea rimanersi senza avere sì bell'opera ed aggiungerla alle altre moltissime in ogni genere di carità ch'ella possiede. Alcune persone animate dal solo spirito del bene si radunarono in società, sfiorarono i regolamenti delle altre Casse di Risparmio già stabilite, gli misero in discussione, gli adattarono alla città cui erano destinati; ed han sottoposto all'approvazione del Governo e la Società stessa ed i suoi regolamenti, perché in quest'anno medesimo la Cassa Romana di Risparmio si apra a pubblico beneficio.

L'istituzione è tale per sua natura che non abbisogna né di encomii né di raccomandazioni. In tutti i luoghi ov'è stata piantata ha tosto allignato, messo profonde radici e fruttificato in modo da superare i desiderj non che l'aspettazione de' buoni. L'Inghilterra in venticinque anni ha veduto fondare cinquecento sessanta Casse di Risparmio, più che cento sessanta in diciassette anni la Francia: queste ultime hanno insieme un capitale di depositi il quale supera i cento venti milioni di franchi. La Cassa di Milano e le sette altre di Lombardia avevano al Giugno del passato anno quasi sette milioni di lire in deposito: quella di Firenze in cinque anni ricevette pressochè un milione e quattrocento mila fiorini, generò sei altre casse filiali e fece tanti avanzi da rimborsare tutte le azioni a' socii. In Marsiglia, dove l'istituzione cessò nel 1830, si rendettero a tutti fedelmente i depositi e i frutti e si ebbe un soprappiù; né corsero due anni che si riaperse, e or vi prospera, come in tutti gli altri luoghi. Tanti esempj debbono fortemente incoraggiare la nostra Cassa, la quale sorgendo a questi di ha potuto profittare dell'altrui sperienza e stabilirsi in modo da non dubitare punto del suo felice riuscimento.

Il vizio e la miseria sogliono essere indivisibili compagni: l'ordinamento morale è all'economico strettamente congiunto e si dan mano a vicenda. Gli istituti di che parlo sono di ciò una prova chiarissima; poiché le Casse di Risparmio che sembrano solo destinate a promuovere nel popolo lo spirito di economia e preveggenza, promuovono

altresi efficacemente in esso la buona morale. Infatti molte delle somme che loro si affidano sono quelle medesime che innanzi scialacquavansi nelle taverne e nei bagordi, e gittavansi nelle tresche e nel giuoco. Un guadagno, tenue ma certo e frutto d'industriose fatiche, si comincia a prezzare più di quello vistoso ma incerto, che tenendo sempre desta la speranza, distoglie dal lavoro, fomenta l'ozio e precipita in rovine irreparabili. Il possessore d'un piccolo deposito alla Cassa se lo tien caro quanto il banchiere i suoi grossi capitali, lo accresce con ogni studio e sente il piacere della proprietà che impara a rispettare in altrui: quindi a poco a poco scemano i furti, le frodi, gli assassinii e gli altri delitti. L'operaio se cade infermo, se non può lavorare alquanti giorni, non ha più bisogno d'implorare i pubblici soccorsi o mettersi accattar sulla via; ma in questo tempo, senza togliersi alla sua famiglia o mendicare, ritira in parte o in tutto il suo deposito e gode il frutto della sua economia. Di questi vantaggi giovansi altresì l'ordine pubblico, cui le Casse di Risparmio sono siffattamente congiunte, che quanto fioriscono nella quiete e nella prosperità, altrettanto perdono nelle pubbliche calamità e nei tumulti. La Cassa di Risparmio di Parigi nel 1831 restituì somme molto maggiori alle ricevute, laddove nei tempi tranquilli rendeva appena un quinto degl'incassi. Ancora durante il colera l'istituzione soffersè qualche perturbamento, non però quanto nelle agitazioni politiche. In questo tempo si ebbe anche a notare, che poche persone di quelle che avean libretti della Cassa furono attaccate dal male; forse appunto perché già avevano preso abitudini di sobrietà e costumatezza.

Si è osservato che quattro classi di persone sopra tutte profittano di questa istituzione: i giornalieri, i domestici, i piccoli impiegati, i minori. In Roma, come in tutte le altri capitali, è grande il numero dei primi specialmente artigiani, ma grandissimo per circostanze particolari quello dei secondi e dei terzi, pei quali l'istituto sarà di tanto vantaggio, quanto appena potrebbe dirsi. Il costume ch'è presso noi di dare a costoro nei giorni di Agosto e del S. Natale que' piccoli doni che chiamansi mancie o ricognizioni, avrà nella Cassa di Risparmio un facile e sicuro mezzo per serbarli, accrescerli e torseli all'uopo. E que' poveri giovinetti e donzelle, che si educano alla religione e alle arti in tanti luoghi pii, ed ancor quegli infelici prigionieri che col lavoro diminuiscono il dolore della perduta libertà, manderanno alla Cassa que' risparmi che or sono infruttiferi e gli avranno pronti al bisogno.

Tutti debbono cooperare al felice andamento di un'istituzione che, figlia della Carità, ha in se medesima il germe di tanto miglioramento. Gl'intraprendenti e capi d'arti e manifatture debbonsi sforzare perché i loro operai ne intendano bene il vantaggio e ne profittino; essi vedranno come un libretto della Cassa è un sicuro mallevadore di onestà e buona condotta. I padroni che sono di loro natura padri e protettori dei propri domestici potranno esigere da loro un piccolo deposito mensile alla Cassa, ed essi medesimi non altrimenti che con un deposito premieranno i meritevoli. Una tal sollecitudine stringerà quei vincoli di gratitudine e d'affetto che ora invano cercansi in tante famiglie, dove la non curanza e quasi il dispregio genera disamore e sconoscenza. Ma i principali protettori e propagatori d'opera sì benefica esser debbono i venerandi ministri di quella Religione, che ha innalzato al sublime grado di soprannaturale virtù quello che innanzi era puro sentimento del cuore. In Francia ed in Italia i sacri Pastori hanno possentemente incoraggiato coteste opere di Carità e ne hanno parlato e scritto con caldezza ed amore. I rispettabili Parrochi che sono tutto di in mezzo al povero, che ne conoscono sì dappresso i bisogni, che ne correggono i vizi, ne confortano le virtù; faranno cosa veramente paterna, se vorranno affaticarsi e spiegarli lo spirito ed i vantaggi dell'istituto e lo ecciteranno a giovare. Sostenuta ed animata da sì valevoli aiuti ancor nella capitale del mondo cattolico si vedrà sorgere e prosperare una Cassa di Risparmio, e la Società che la fondò e promosse avrà il guiderdone delle sue fatiche nel felice riuscimento dell'opera istessa.

STATUTO O REGOLAMENTO FONDAMENTALE

1. Si formerà una Società di private persone le quali porranno la loro opera e i capitali gratuitamente per stabilire una Cassa di Risparmio in Roma.¹
2. Questa Società avrà la natura di quelle che diconsi anonime; essa ed i suoi regolamenti dovranno ottenere l'approvazione governativa.²
3. La Società comincerà la sua opera quando abbia raccolto un capitale di cinque mila scudi per mezzo di azioni di cinquanta scudi per ciascuna.³
4. Il capitale raccolto dalle azioni sarà tutto impiegato in fondi pubblici o in altro modo che si stimerà meglio e sarà la base dell'istituzione.⁴
5. Per appartenere alla Società bisogna aver acquistato almeno un'azione.
6. Ogni Socio avrà un solo voto qualunque sia il numero delle azioni da lui acquistate.⁵
7. Se la Cassa farà degli avanzi saranno in diverse rate rimborsate le azioni, quando si crederà prudente, finché il capitale di cinque mila scudi (esaurito il rimborso) passerà in assoluta proprietà dell'istituto.
8. Se un Socio mancasse di vita senza aver disposto a favore della Società dell'una o più azioni che possedeva si rimborseranno gli eredi nel modo stabilito nell'articolo precedente; seppur non si venisse alla nomina di uno o più Socii, i quali col deposito delle loro azioni tosto reintegrassero il credito agli eredi.⁶
9. Quelli che si ritireranno perderanno il diritto al rimborso delle azioni.⁷

10. La Cassa di Risparmio verrà presieduta e diretta da un Consiglio di Amministrazione che si comporrà di dodici membri scelti fra' Socii medesimi: cioè d'un Presidente, d'un vice Presidente, sei Consiglieri, uno de' quali adempirà anche l'incarico di Segretario, un Direttore, un Provveditore, un Ragioniere ed un Cassiere.⁸
11. I sopradetti uffici saranno tutti gratuiti e dureranno un triennio, tranne i Consiglieri che resteranno in carica sei anni, rinnovandosene tre soltanto al termine di ogni triennio. Tre però dei Consiglieri nominati per la prima volta cesseranno dopo un solo triennio cavati a sorte.⁹
12. La rinnovazione del Consiglio di amministrazione spetta all'intera Società. La prima volta i membri che lo compongono sono riconosciuti ed approvati da ciascun azionista allorquando è iscritto nel numero de' Socii.¹⁰
13. Il consiglio d'amministrazione si radunerà almeno una volta al mese per deliberare su tutti gli affari dell'istituzione.
14. Il Presidente convocherà tanto l'intera Società quanto il Consiglio d'amministrazione ogni volta lo crede necessario.
15. Le deliberazioni dell'intera Società non saranno valide se non vi sia intervenuto almeno un terzo dei Socii.¹¹
16. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è necessaria almeno la presenza della metà dei membri.¹²
17. La Cassa di Risparmio sarà aperta al pubblico tutte le domeniche (ottenutane innanzi licenza dall'autorità ecclesiastica) e tutti i mercoledì dalle ore nove antimeridiane all'una pomeridiana; tolto quando in questi giorni cada la S. Pasqua e il S. Natale. Nelle domeniche si riceveranno i depositi, nei mercoledì si renderanno a chi li richiada.¹³
18. Il Provveditore, il Ragioniere e il Cassiere saranno immancabilmente presenti in tutti i giorni e tutto il tempo che la Cassa sarà aperta. Sarà loro permesso di farsi rappresentare da altre persone sotto la loro responsabilità, previa l'approvazione del Presidente.¹⁴
19. Non si riceveranno depositi minori di un paolo romano, né maggiori di venti scudi.¹⁵
20. Le restituzioni fino a dieci scudi si faranno il dì medesimo della richiesta; quelle di maggior somma quindici giorni dopo, cessando però i frutti il giorno stesso della domanda.¹⁶
21. A principiare dal giorno seguente al deposito decorreranno i frutti del quattro per cento ed anno a favore del depositante sui depositi superiori a venticinque baiocchi.¹⁷
22. Il calcolo dei frutti si farà il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno: in questi tempi potranno essere riscossi; che se nol fossero, verranno aggiunti al capitale e diverranno anch'essi fruttiferi, purché superino i venticinque baiocchi. Questo aumento di capitale sarà notato anche nei rispettivi libretti.¹⁸
23. I frutti però non saranno pagabili ai tempi sopraccennati se non giungono ad un baiocco romano.
24. Nell'atto del primo deposito si riceverà un libretto segnato col sugello della Società e sottoscritto dal Presidente, dal Direttore, dal Provveditore, dal Ragioniere e dal Cassiere. Esso sarà dato gratuitamente, salvo il rimborso del diritto di bollo, qualora non se ne ottenesse dal Governo l'esenzione.¹⁹
25. Se non si reca alla Cassa il libretto non sarà restituita somma alcuna, e neppur ricevuta da chi per depositi anteriori fosse già creditore della Cassa.
26. L'esibitore del libretto si considererà come il legittimo possessore, o come il suo mandatario. In caso di smarrimento dovrà darsene dallo stesso proprietario immediatamente avviso alla Cassa, onde possano prendersi gli opportuni provvedimenti per la salvezza del credito e per la rinnovazione del perduto libretto.²⁰
27. Ogni anno la Società pubblicherà il suo rendiconto col quale farà conoscere la somma dei depositi ricevuti, le restituzioni fatte, il denaro impiegato, quello esistente in cassa, ed ogni altra cosa riguardante lo stato dell'amministrazione.²¹
28. Si eleggeranno ogni anno dalla Società, fra i membri non appartenenti al Consiglio d'amministrazione, due Sindaci per la revisione de' conti e per l'approvazione dei bilanci, ai quali apporranno la loro firma.²²
29. Poiché la Società non si propone alcun privato vantaggio, se vedrà crescere e prosperare l'istituzione, erogherà i sopravvanzi a beneficio dei depositanti nel miglior modo possibile.
30. Se la Società si sciogliesse (ciochè non avverrà mai per la sua libera volontà) restituiti i depositi e pagati i frutti, il capitale rimanente si erogherà in opere di pubblica utilità.²³

LI 20 GIUGNO 1836

DALL'UDIENZA DI NOSTRO SIGNORE

Si è degnato il S. Padre di approvare *l'istituzione di una Cassa di Risparmio in Roma ed il Regolamento di essa* contenuto ne' 30 precedenti articoli, ed ha palesato di gradire che prontamente sia posto in attività uno stabilimento sì utile alle private famiglie ed a tutta la civile società.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni questo dì, mese ed anno suddetto.

A.D. CARD. GAMBERINI

Reg. al N. 47102

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASSA DI RISPARMIO IN ROMA

REGOLAMENTO INTERNO

CAP. I

DELLE ADUNANZE GENERALI DE' SOCI E DEL MODO CON CUI VI ESERCITANO I LORO DIRITTI

1. L'adunanza generale è il luogo e il tempo destinato all'esercizio dei diritti de' Soci.
2. Esercitano i Socj i diritti di nomina per via di schedola: ciascuno di essi riceve la schedola a stampa che enuncia a quale nomina è destinata. Ognuno si scrive nella parte superiore il nome ed il cognome di quel Socio nel quale vuole che cada la elezione. Nella parte inferiore il Socio elettore segna il suo proprio nome e cognome, e sigilla questa parte inferiore della schedola: che deve rimettere nelle mani del Segretario.
3. Esercitano tutti gli altri diritti votando per bussolo segreto sopra una o più proposizioni poste dal Presidente, e dal Consiglio: o nominando una commissione secondo il numero degli individui proposto dal Presidente o modificato da esso in seguito del parere della adunanza.
4. La commissione può essere data, o per riferire all'adunanza generale: o con facoltà di definire la cosa della quale è incaricata.
5. La scelta dei Sindaci prescritta dallo statuto sarà sempre considerata commissione a riferire.
6. La commissione creata per riferire all'adunanza generale, dopo aver maturato (quanto ai fatti) il suo rapporto in Consiglio di amministrazione articolerà i dubbj che il Presidente proporrà all'adunanza generale. Questa può approvare i dubbj per acclamazione, o per votazione segreta.
7. L'acclamazione suppone un consentimento unanime per escludere la votazione.
8. La maggioranza dei voti di approvazione, o di disapprovazione esprime la deliberazione dell'adunanza generale. Quando la votazione per bussolo presenta un numero uguale di voti affermativi, e di negativi, è nelle facoltà del Presidente di far ripetere la votazione; o di rimettere la cosa ad un'altra adunanza.
9. Quante volte uno dei due Sindaci nominati dissenta dall'altro nello approvare in tutto o in parte il conto reso dal consiglio, l'adunanza generale nomina un terzo Sindaco, il quale decide dei dubbj da articolarsi per l'adunanza generale.
10. Nel caso che i due Sindaci disapprovino concordemente l'operato dal Consiglio, l'adunanza generale prese in esame le deduzioni del Consiglio pronunzia definitivamente quanto al modo amministrativo sul Sindacato.
11. In tutte le nomine che l'adunanza generale fa per mezzo di scheda, sono legittimamente nominati quello, o quelli nei quali si riunisce la maggioranza *assoluta* delle voci.
12. Quando lo squittinio non esibisce la riunione della maggioranza assoluta delle voci in favore di alcuno: si ripeterà lo squittinio sopra i quattro Socj che hanno ottenuta la maggioranza *relativa* de' suffragj. Nel caso che neppure in questo secondo esperimento si abbia la maggioranza *assoluta*, si restringerà lo squittinio fra li due sui quali è concorso numero maggiore di voci.
13. La rinunzia di uno eletto, dà luogo ad un nuovo squittinio.
14. Le adunanze generali, annuali, triennali, e straordinarie sono intimate dal Presidente per lo mezzo del Segretario: il quale almeno tre giorni prima di quello assegnato all'adunanza, prega con lettera al domicilio ciascuno de' Socj a trovarsi presente nel luogo, giorno, ed ora designata, per deliberare sull'oggetto, o sugli oggetti che la lettera di invitazione deve dichiarare.

15. Non sarà però interdetto ad alcuno dei Socj fare qualche conveniente proposizione sebbene non contemplata fra gli oggetti della riunione. Questa però non potrà essere né discussa, né deliberata, se non dopo che il Presidente l'avrà fatta *annunciare* nella invitazione per un'altra adunanza.
16. Quando il numero de' Socj presenti è legale statutariamente, il Presidente annunzia essere aperta l'adunanza: propone o fa proporre, sviluppa o fa sviluppare quando la natura della cosa lo esiga l'oggetto della convocazione. Dove fatta, e sviluppata la proposizione, nessuno dei presenti domandi la parola per esporre il suo parere (sempre però tenendosi stretto ai termini dell'oggetto che si è proposto) il Presidente ordina che si proceda alla votazione, sia per mezzo di schede, sia per mezzo di bussolo.
17. Ritirate le schede, il Presidente le apre nella parte superiore non sigillata, e pronunzia i nomi in modo intelligibile da tutti i Socj. Il Segretario, ed un altro Socio estraneo al Consiglio prendono nota separata della votazione e la comunicano al Presidente, il quale ne pronunzia il risultato. Compiuta la votazione a bussolo, il Presidente la apre, conta separatamente i voti bianchi, ed i neri, e ne pronunzia il risultato.
18. Quando nell'atto della lettura delle schede vi si scorga irregolarità, e qualche Socio dichiara la scheda essere sua, ed intenda rettificarla; il Presidente non ammetterà alla rettificazione, se non che dopo aver disigillata la scheda nella parte inferiore, ne risulti la identità della persona reclamante. I voti irregolari, e non rettificati si considerano come non dati.
19. Il Segretario redige processo verbale, sia delle nomine, sia delle votazioni a bussolo. Lo firmano col Presidente i membri del Consiglio che si trovano presenti. Il Segretario lo fa poi trascrivere nel Registro delle adunanze generali.
20. Il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, esaurite le materie che ne formavano l'oggetto. Può anche per gravi ragioni dichiararla sciolta prima che siano esaurite tutte le materie proposte. Dopo questa dichiarazione, ogni altro atto è illegale.

CAP. II

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA, E DEL CONSIGLIO CHE LA PRESIEDE E DIRIGE

21. Il Consiglio di Amministrazione esamina, e delibera sopra tutti gli affari della Cassa, e fa emettere ad esecuzione le proprie deliberazioni da quello de' suoi membri cui spetta pel suo ufficio speciale.
22. Determina l'impiego dei fondi, che vengono versati dai depositanti nella Cassa.
23. Nomina il successore ai Socj defunti, o dimissionarj sulla proposizione del Presidente. Fra più che concorressero l'eletto è quello che riporta maggior numero di voci, sempre però ritenuta la maggioranza assoluta.
24. Nomina stabilmente gl'impiegati subalterni della Cassa.
25. Esamina, verifica e modifica quando faccia di bisogno il rendiconto, e bilancio della Cassa prima di sottoporlo all'adunanza generale de' Socj.
26. Quando lo giudichi evidentemente utile o necessario, può sospendere la esecuzione delle disposizioni del regolamento interno, e farne eseguire in via provvisoria le modificazioni urgenti, proponendo alla prima adunanza generale i cambiamenti che ha creduti opportuni, ed i motivi che lo hanno indotto ad adottarli perché sieno definitivamente giudicati e deliberati.
27. Il Consiglio disimpegna tali sue attribuzioni, mediante sessioni ordinarie, che tiene in giorni determinati, o straordinarie dove l'urgenza della cosa lo voglia.
28. La convocazione di tali sessioni si fa dal Presidente col mezzo del Segretario, nel primo caso con semplice scheda d'avviso: nel secondo con l'indicazione dell'affare straordinario che ne fa l'oggetto.
29. L'adunanza è legale quando sei dei dodici sono presenti. Le deliberazioni si prendono a pluralità di voti per bussolo segreto. Possono ancora prendersi per consenso unanime, eccetto intorno ai rinvestimenti; alla nomina dei Socj; e al personale degli impiegati.
30. Ciascun membro ha diritto di astenersi dal votare, senza che la mancanza di tale voto osti all'effetto della risoluzione presa a maggioranza di voti: la maggioranza si misura dal numero totale de' presenti, compresi chi si astiene dal votare.
31. Il Presidente dichiara aperta la sessione quando è presente il numero sufficiente alla legalità delle deliberazioni.
32. Appena aperta la sessione ordinaria, il Segretario legge il processo verbale della ultima sessione, che approvato dal Consiglio viene firmato dal Presidente per essere quindi trascritto nel libro a ciò destinato. In seguito presenta ai membri del Consiglio il registro dove ha fatti trascrivere gli atti della penultima sessione. Quelli fra essi che v'intervennero, lo sottoscrivono.

33. Il Cassiere presenta lo stato di Cassa munito della sua firma. Il Ragioniere esibisce uno stato dimostrante il movimento de' fondi accaduto nell'intervallo fra un Consiglio, e l'altro.
34. Il Direttore, il Cassiere, ed il Ragioniere, ciascuno in ciò che loro spetta, danno discarico della esecuzione che hanno avuta le deliberazioni prese dal Consiglio nelle precedenti sessioni; questi discarichi sono redatti in iscritto, e firmati da quello, al quale ne spetta l'esecuzione, e vengono consegnati al Segretario perché con la scorta dei medesimi rediga il verbale, aggiungendovi le analoghe risoluzioni del Consiglio. Dopo averne fatto l'uso indicato, vengono dal Segretario depositati nell'Archivio della Cassa, al fine di ogni anno.
35. Il Presidente fissa i termini, coi quali dev'essere discussa, e trattata ciascuna proposizione. Il Segretario ne prende nota.
36. Se dalla discussione verbale risulta un cambiamento ne' termini della proposizione, il Segretario tiene conto di questi cambiamenti. Sviluppata e discussa che sia sufficientemente la proposizione, il Presidente ordina la votazione, ritira il bussolo, conta i voti affermativi, ed i negativi, e pronunzia la deliberazione del Consiglio.
37. Dopo la deliberazione, il Segretario la registra nel processo verbale, e quindi ne passa copia al Direttore, al Provveditore, al Ragioniere e al Cassiere, ciascuno per ciò che lo riguarda.
38. Nella prima sessione ordinaria di trimestre, sente sopra nota redatta dal Ragioniere la lettura nominativa dei crediti scaduti e non pagati ne' termini stipolati; perché il Consiglio, sentito il cassiere, possa prendere le misure convenienti all'interesse dello stabilimento.
39. In ogni trimestre riceve ed esamina lo stato delle iscrizioni ipotecarie, portante la data della iscrizione, e quella della scadenza del termine decennale; acciò dentro il trimestre che precede la scadenza decennale, il Consiglio sia in grado di dare gli ordini per la conservazione della ipoteca.
40. In ogni prima sessione ordinaria del trimestre il Consiglio fa riassumere e leggere i nomi degl'individui in favore de' quali ha aperto un conto corrente, l'ammontare cui può estendersi il credito, e il movimento che ha avuto luogo durante il trimestre. Il Consiglio dà al movimento quell'impulso che collima con il vantaggio della Cassa.
41. All'incominciare dell'anno, il Consiglio sul rapporto presentatogli dal Direttore, e formato dal Ragioniere, dal quale risultano le somme impiegate dalla Cassa, stabilisce, se lo giudica necessario, in solo modo di preventivo il genere dei rinvestimenti da preferirsi per l'anno che incomincia, per le somme che possono essere versate dai depositanti, o rientrare nella Cassa per titolo di restituzione dei capitali. Questo può servire di guida al Direttore, affine di procurare quella specie di rinvestimenti, che il Consiglio ha adottato.
42. Tale preventivo però non obbliga il Consiglio all'osservanza, e presentandosi nell'anno altri impieghi giudicati più utili, può preferirli pel bene della Cassa.
43. All'entrare dell'anno il Ragioniere compila il bilancio della Cassa relativo all'anno antecedente unito ad un suo rapporto contabile. Il Segretario dovrà per questo stesso titolo redigere il rapporto statistico dello Stabilimento.
44. Il Consiglio dopo aver preso ad esame, in una o più sessioni il rapporto del Ragioniere, dove sievi varietà di pareri delibera secondo i suoi metodi, e a forma della deliberazione ne ordina la stampa e la comunicazione a tutti i Socj.
45. Dopo la nomina dei Sindaci, il Consiglio dà loro la comunicazione, col mezzo degli Ufficiali rispettivi, di tutti gli elementi attivi e passivi della gestione annuale; soddisfa le loro domande, e li mette in istato di portare un giudizio esatto sulla gestione medesima.
46. Prende conoscenza del Sindacato per dimostrare, se bisogna, ai Sindaci il vero stato dei fatti e della scrittura, prima di ordinarne la stampa.

CAP. III

DELLE ELEZIONI DELLA CASSA COL PUBBLICO E PRIMA DEI DEPOSITI

47. La Cassa di risparmio.
 - 1°. Riceve le somme, che a titolo di risparmio le vengono consegnate dai Depositanti;
 - 2°. Restituisce debitamente richiestane le somme depositate;
 - 3°. Ne procura l'impiego, onde soddisfare col frutto che ricava gli interessi promessi ai Depositanti, e le spese dell'amministrazione.
48. Tali operazioni devono risultare da regolare scrittura computistica sulla quale sola si fonda il conto che si rende nei modi e tempi stabiliti.

49. Di queste operazioni le ultime due sono interne: le prime due sono pubbliche. Per le operazioni pubbliche della Cassa sono destinati due giorni della settimana: li restanti sono assegnati alle operazioni interne.
50. Le operazioni che non hanno alcuna relazione col pubblico si disimpegnano la mattina dalle 9. antimeridiane alle 2. Pomeridiane, e la sera all'ore destinate dal Consiglio.
51. Quanto poi alle operazioni che sono in rapporto col pubblico, i depositi si ricevono esclusivamente ad ogni altro giorno ed ora in tutte le domeniche (eccetto le solennità della S. Pasqua, e del S. Natale se cade in domenica) dalle 9. del mattino fino ad un'ora pomeridiana. Se alcuna straordinaria circostanza lo impedisse, se ne darà preventivo avviso al pubblico con affissi a stampa.
52. Le restituzioni si fanno in tutti i mercoledì alle stesse ore, salvo che il S. Natale cada in quel giorno. In questo caso si fanno il giorno precedente.
53. L'ufficio della Cassa deve essere immancabilmente aperto al pubblico nei suddetti giorni ed ore a diligenza del Direttore.
54. All'apertura dell'ufficio devono trovarsi presenti il Provveditore, il Ragioniere, ed il Cassiere. Ciascun Membro del Consiglio supplisce legalmente alla loro mancanza; seppure questi Ufficiali non abbiano riportata dal Presidente l'approvazione di chi li rappresenti in caso di breve assenza. I Socj esclusivamente sono abili a rappresentarli. Potranno solamente essere autorizzati in caso di assoluta necessità a sottoscrivere i libretti il Vice-Ragioniere, ed il Commesso del Cassiere sotto la rigorosa responsabilità del rispettivo titolare.
55. Tutti gli Impiegati subalterni sono obbligati a trovarsi presenti per disimpegnarvi ciascuno le proprie attribuzioni. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore, e il Ragioniere hanno l'ispezione abituale di riconoscere se i Commessi adempiono a rigore le discipline loro ingiunte nel lavoro rispettivo. Ogni Consigliere può farlo. I primi fanno rettificare sul fatto ogni minima deviazione. I secondi non possono che riferirne al Consiglio.
56. Il Provveditore è incaricato di far trovare in pronto li libretti nuovi da emettersi, gli elenchi dei depositi, ed ogni altro materiale inserviente al ricevimento dei depositi.
57. I depositi si ricevono o sopra libretti nuovi, o sopra libretti già aperti.
58. Il Depositante che per la prima volta si presenta per fare un deposito aprendo un libretto nuovo, deve essere indirizzato al Provveditore, o suo commesso.
59. Il Provveditore dopo aver preso cognizione del nome del Depositante, e della somma da depositare, ordina al commesso incaricato del libro delle notizie e rubricelle, di verificare se esistano altri libretti collo stesso nome. In caso affermativo la domanda è rigettata, essendo proibiti due o più libretti intestati allo stesso portatore.
60. Si assicurerà della identità della persona, per escludere i nomi finti, e può esigere, non conoscendola, che venga accompagnata da persona conosciuta; la presenza non è necessaria se si tratti di persone note, e la domanda si faccia da un Socio, o da persona di conosciuta probità e delicatezza, del quale però si esige la firma in vece della firma del richiedente.
61. Assicuratosi che non esiste altro libretto in nome del nuovo Depositante, il commesso del Provveditore rilascia mandato a stampa perché il deposito sia ricevuto.
62. In conseguenza di che il commesso incaricato del libro di notizie e rubricelle, annota in rubricella il nome del nuovo Depositante, e nel libro delle notizie tutti que' schiarimenti che può avere da esso, non che la sua firma quando sappia scrivere.
63. Quindi invia il Depositante alla Cassa, ove dopo avere trascritto l'ammontare del deposito sul libretto, il Cassiere riceve il danaro, e lo annota, o fa annotare nell'elenco di Cassa di quel giorno; firma il mandato del Provveditore, e lo passa al Ragioniere.
64. Il Ragioniere fa notare nell'elenco di Ragioneria di quel giorno il numero del libretto, il nome e cognome del depositante, la somma del deposito in tutte le lettere e in cifra: e firma così il mandato come il libretto.
65. Il libretto munito delle firme del Ragioniere e del Cassiere, viene passato al Provveditore.
66. Il Provveditore dopo averlo firmato, lo rende depositante, e ritiene presso di sé il mandato rilasciato al medesimo a forma del ¶ 61.
67. Pe' depositi da farsi sopra libretti che già contengono altri versamenti si osservano le stesse discipline, meno le diligenze prescritte agli articoli 59-62 tantochè il depositante si presenta direttamente alla Cassa.
68. All'ora una pomeridiana a diligenza del Provveditore, in assenza del Direttore, la Cassa si chiude, e si disimpegnano le operazioni per i soli depositanti, che sono stati di già introdotti.

69. Le operazioni interne che rimangono cominciano dal confronto dell'elenco dei depositi redatto dal Cassiere, con l'elenco dei depositi redatto dal Ragioniere. Trovandosi concordi, quello del Ragioniere è chiuso in forma di processo verbale.
70. Il verbale porta l'annotamento in tutte le lettere della somma incassata, ed il numero dei depositi. Lo sottoscrivono il Provveditore, il Cassiere, ed il Ragioniere, presso il quale rimane per giustificazione della scrittura.
71. Accadendo che fra l'elenco del Ragioniere, ed il conto del Cassiere vi sia differenza, il Provveditore verifica gli elenchi su i mandati di entrata rilasciati ai depositanti per ritrovare la differenza.
72. Li mandati di entrata essendo firmati dal Ragioniere, e dal Cassiere a forma del ¶ 65 decidono sulla varietà. Secondo le risultanze de' mandati vengono rettificati gli elenchi, e se ne fa memoria nel verbale di chiusura.
73. La custodia di tali mandati è affidata al Provveditore nel luogo della Cassa destinato a riporli finché non sia dato il Bilancio dell'anno, dopo di che passano all'archivio.

CAP. IV

DELLE RESTITUZIONI

74. Ne' mercoledì, destinati alle restituzioni, si osservano le discipline espresse negli articoli 54. al 56. ecc.
75. La persona che vuole o in tutto, o in parte ritirare il deposito si presenta al Ragioniere, che ritira il libretto, lo esamina, verifica sui registri l'ammontare del Credito, e se siavi qualche impedimento per non pagarlo.
76. Quando il libretto è soggetto ad una diffidazione, il Ragioniere prende tutti quei lumi che può intorno all'esibitore ed al come ne sia possessore. Ricusa di pagarlo allegandone il motivo, e dirige l'esibitore al Direttore; secondo che è detto agli art. 100 e seguenti.
77. Non risultando impedimento alcuno da' registri, o dalla scritturazione del libretto, il Ragioniere, col mezzo dei commessi fa verificare il conto del Depositante, cui è intestato il libretto.
78. Rilascia quindi al portatore, che domanda la restituzione del deposito, un mandato enunciante la somma richiesta, e la totalità del credito risultante a tutto quel giorno in favore del depositante intestato nel libretto.
79. Se la somma richiesta assorbe la totalità del credito del depositante, il Ragioniere ritiene il libretto, dopo avervi notata la partita della restituzione e vi pone il marchio dichiarante che il libretto è estinto.
80. Il Ragioniere consegna in questo caso al portatore un certificato nel quale dichiara che il possessore del libretto estinto alla scadenza del semestre ha diritto alla liquidazione e pagamento degl'interessi che si farà dalla Cassa contro la consegna dello stesso certificato.
81. Se poi la somma richiesta dal portatore è solo una parte del credito risultante dal libretto, il Ragioniere la annota in lettere, ed i numeri nel libretto stesso, che rende al proprietario munito della firma del Provveditore, e della propria, inviandolo al Cassiere che vi appone altresì la sua firma nel pagarlo.
82. Il Cassiere paga in contante il mandato rilasciato dal Ragioniere, e munito delle firme fino alla somma di Scudi *Dieci*.
83. Superando il mandato gli scudi dieci rilascia al portatore un bono, pagabile dalla Cassa all'esibitore a 15 giorni data, ritirando dalla persona che riceve, la quietanza appiè del mandato. Il bono deve essere sottoscritto dal Direttore, dal Ragioniere, e dal Cassiere.
84. Tanto il bono dell'esibitore quanto il certificato di credito dei frutti non possono essere rilasciati, che staccandoli dai libri a stampa legati in forma di Bollettarij, onde conservare le matrici che poi si passano all'archivio.
85. La chiusura della Cassa, la verifica dell'Elenco e dei Registri, la redazione e la firma del Verbale sono operate come è detto all'art. 68.
86. Il Cassiere ritiene presso di sé a propria giustificazione li mandati e li boni estinti
87. Consegna gli uni e gli altri settimanalmente al Ragioniere, per avere in iscrittura credito delle somme pagate. Il Ragioniere gliene lascia ricevuta.
88. Ai mandati, ed ai boni pagati viene applicato il marchio *estinti*, e così marcati si conservano dal Ragioniere fra le giustificazioni della scrittura.

CAP. V

DEL PAGAMENTO SEMESTRALE DEI FRUTTI AI DEPOSITANTI

89. Nel giorno ultimo di giugno e di dicembre la Cassa paga gl'interessi del semestre a quei Depositanti che vogliono ritirarli.
90. Accadendo che tali giorni s'incontrino di domenica, o di mercoledì, la Cassa paga sempre gl'interessi, e sospende di ricevere o di restituire i depositi. Quanto alle restituzioni però, la cassa effettua nel giorno immediatamente seguente al pagamento degl'interessi.
91. Il Pubblico verrà avvertito con notificazione a stampa del luogo, dell'ora, e del giorno settimanale nel quale si fa il pagamento degl'interessi.
92. La Cassa è aperta per pagare gl'interessi dalle 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane. Le discipline prescritte agli art. 56, 58 al 60 debbono osservarsi di rigore anche ne' giorni destinati a questa operazione.
93. Il Ragioniere ritiene lo stato generale che ha fatto redigere e bilanciare sui saldaconti, portante gl'interessi dovuti pel semestre a ciascuno de' depositanti.
94. Alla presentazione di ciascun libretto fa porre dai commessi il marchio provante il pagamento dei frutti semestrali, e fa riempire in lettere, ed in numeri le somme dovute.
95. Ai Depositanti, che estinsero il libretto, e quindi sono portatori del certificato pel pagamento dei frutti a forma dell'art. 80 fa trascrivere sul certificato che esibiscono le somme loro dovute.
96. Il Cassiere, in conformità della somma segnata o nel libretto, o nel certificato, e veduta la firma del Ragioniere, paga quelle segnate nel libretto restituendolo al portatore dopo averlo firmato. Paga quelle segnate nei certificati, ritenendo i certificati presso di sé.
97. La somma degl'interessi pagati nel giorno delle scadenze de' semestri, viene particolarizzata in un elenco a forma di processo verbale firmato dal Provveditore, Ragioniere e Cassiere, e ritenuto dal Ragioniere per uso della scrittura.
98. Le somme degli interessi non ritirate dai depositanti il giorno della scadenza; sono a diligenza del Ragioniere capitalizzate in iscrizione a favore del rispettivo creditore sotto il giorno successivo a quello della scadenza del semestre.
99. I possessori de' libretti dovranno farle annotare sul libretto presentandolo nelle ore del mercoledì destinate alle restituzioni. Il notamento si opera con marchio a ciò destinato da apporsi a forma dell'art. 94 per ordine del Ragioniere dal commesso che ne è incaricato. Senza questo previo notamento non potranno farsi nuovi depositi sul libretto.

CAP. VI

DELLA SOSPENSIONE DI PAGAMENTO NE' CASI DI ALTERAZIONE O DIFFIDAZIONE DE' LIBRETTI.

100. Accadendo che in alcun libretto apparisca qualsivoglia alterazione, il Ragioniere sospende di farlo soddisfare, e consegna il fatto in un processo verbale. Il libretto, sarà chiuso e sigillato e contestualmente consegnato ad una persona estranea alla Cassa, ma che ne goda la fiducia, il quale se ne renda depositario, e d'appresso ordine del Consiglio lo rimetta se bisogna al Governo. Il verbale sarà sottoscritto dal Ragioniere, dal portatore del libretto, dal depositario, dal Provveditore, e da due testimonj. Se il portatore si ricusa a sottoscriverlo, nel verbale se ne farà menzione. Copia del processo verbale si darà al portatore che abbia sottoscritto. Il Ragioniere ne fa immediatamente rapporto al Direttore inviando a lui il portatore del libretto.
101. Il Direttore provvede a ciò, che in tali casi occorre di fare, sia col riferirlo al Consiglio, sia col rimettere coloro che vi hanno interesse ai Tribunali.
102. La Cassa riceve le diffidazioni sui libretti, smarriti o derubati, dalla persona stessa, alla quale il libretto è intestato.
103. Le riceve anche da chi esibisca contemporaneamente una dichiarazione scritta e sottoscritta da colui cui è intestato, nella quale asserisca di non avere più alcuno interesse nel libretto che porta il suo nome. Le riceve altresì, quando morta la persona cui il libretto è intestato, colui che vuol diffidare, documenti che in qualche modo era legato di parentela al defunto, o che per diritto di eredità gli appartiene.
104. La persona che vuole diffidare, accompagnata da un Socio, o da due persone conosciute che ne attestino l'identità deve emettere in iscritto l'obbligazione di garantire ed indennizzare la Cassa di qualunque danno o molestia possa risentire per parte di chiunque a causa della diffidazione. Questa

obbligazione si scrive in un registro a stampa, che ritiene il Ragioniere, e che è intitolato Dichiarazioni per le diffidazioni.

105. La persona che vuole diffidare, accompagnata da un Socio, o da due persone conosciute che ne attestino l'identità deve emettere in iscritto l'obbligazione di garantire ed indennizzare la Cassa di qualunque danno o molestia possa risentire per parte di chiunque a causa della diffidazione. Questa obbligazione si scrive in un registro a stampa, che ritiene il ragioniere, e che è intitolato *Dichiarazioni per le diffidazioni*.
106. Nascendo contestazione tra due, o più che pretendano avere azione sul libretto che si asserisce smarrito o derubato, il Direttore cui il Ragioniere ne dà rapporto riferisce al Consiglio lo stato delle cose. Il Consiglio può interpellare il voto de' Socj consultori legali, o può rimettere ai Tribunali le parti interessate.
107. Non insorgendo contestazione alcuna, e ricevuta la diffidazione regolarmente: il Direttore fa inserirla ne' pubblici fogli. La pubblicazione viene reiterata dopo sei mesi per annunciare che il libretto è stato rinnovato.
108. La rinnovazione del libretto si fa per duplicato. Si conserva il nome intestato al libretto smarrito. Vi si dichiara che tenendo luogo del primo libretto smarrito, questo non ha più alcun valore presso la Cassa. A diligenza del Ragioniere, se ne fa notamento nella partita del saldaconto. La spedizione del duplicato è soggetta alle discipline che si richiedono per costatare i depositi, e le restituzioni.
109. La Cassa paga li frutti dovuti per libretti estinti, in forza di certificati rilasciati a forma dell'art. 80 a chiunque è portatore dei certificati stessi, senza ricevere su questi diffidazione alcuna.
110. La Cassa paga i boni di cassa al Portatore de' quali all'art. 83 contro il ritiro del bono, senza ricever per questi diffidazione alcuna.

CAP. VII

DELLA PREMIAZIONE AI DEPOSITANTI DI PICCOLE SOMME

111. Acciò le persone meno agiate, alle quali qualsiesi risparmio importa una maggior privazione, abbiano uno stimolo insieme ed un premio a sofferire le privazioni figlie dei risparmi che fanno: sono ammesse ad una premiazione, quando nel corso dell'anno avranno almeno per ventisette volte depositate somme non maggiori di bajocchi cinquanta e non minori di baj. dieci.
112. I premj sono di scudi venticinque l'uno.
113. Si estraggono due premj per ogni centuria di depositanti. Le centurie per principio generale si redigono seguendo l'ordine numerico dei libretti.
114. L'estrazione de' premj si fa annualmente nella ricorrenza della festività del Santo Natale.
115. Sono ammessi al beneficio dell'estrazione de' premj, tanto coloro che avranno fatto i loro depositi cumulativamente siccome appartenenti a private associazioni di opificj ed intraprese manifatturiere, de' quali agli art. 135 e seguenti, quanto coloro che avranno fatti i depositi con particolari libretti.
116. Redatti dalla contabilità gli elenchi delle centurie, si leggono in Consiglio a diligenza del Ragioniere, acciò trovandovisi nomi di persone notoriamente mancanti delle qualità che hanno indotto lo stabilimento ad accordare questi premj, il Consiglio li escluda dagli elenchi.
117. Saranno nel miglior modo possibile riuniti in una centuria quelli, i quali appartengono ad una stessa manifattura, o a due al più.
118. Non hanno diritto di essere imbussolati quelli che all'epoca dell'estrazione avranno ritirate somme tali da non lasciare nella Cassa il complesso de' ventisette depositi richiesti dall'art. 111.
119. Per dono ugualmente il diritto di essere ammessi all'estrazione que' depositanti i quali appartenendo a qualche associazione o fabbrica privata manifatturiera, avessero nel medesimo nome separatamente nella Cassa centrale, o in qualche Succursale formato altro libretto.
120. I premj saranno consegnati il giorno seguente all'estrazione in proprie mani dei vincitori, i quali dovranno e far constare l'identità della propria persona, e presentare la pagella o il libretto.
121. A quelli fra i premiati, che preferissero di lasciare in deposito il premio, (che gli verrà accreditato sul libretto, o sulla pagella) si accorda dalla Cassa il permesso di potere per i due anni consecutivi correre la sorte nel bussolo delle premiazioni con doppia voce, qualora nel decorso dell'anno abbiano eseguiti i ventisette versamenti, dei quali all'art. 111.

CAP. VIII

DELLA SUCCURSALE

122. A comodità della popolazione abitante in Trastevere, una Cassa Succursale è stabilita in detto Rione.
123. Quando il Consiglio lo creda opportuno, può accordare qualche altra Succursale.
124. La Succursale è aperta nella mattina di tutte le domeniche (esclusa quella della S. Pasqua, e quando il S. Natale cade in domenica) dalle ore tre avanti il mezzo giorno sino allo mezzo giorno.
125. In queste ore si troveranno presenti alla Succursale uno de' Socj a ciò deputato, ed un commesso della Cassa centrale incaricato dal Cassiere.
126. E' consegnato un libro bullettario a madre e figlia al Socio deputato, nel quale il commesso trascriverà il nome del depositante, e la somma in lettere ed in cifra. La bulletta figlia sottoscritta dal Socio e dal commesso, sarà consegnata al depositante.
127. Nella bulletta madre, dovrà indicarsi il nome, cognome, domicilio e condizione di ogni nuovo depositante, acciò ne' registri della contabilità possano prendersene gli appunti nel libro delle ricerche, e se ne rilasci il libretto regolare.
128. Il Socio deputato ed il commesso incaricato pel Cassiere al chiudersi della Succursale faranno la somma dei depositi ricevuti, ed esprimendone la totalità in lettere chiuderanno la giornata in forma di verbale apponendovi le loro firme.
129. Il commesso si recherà immediatamente alla Cassa centrale, consegnerà il bullettario e la somma incassata al Cassiere, e da questo e dal Ragioniere verrà apposta la firma ed il *visto* nel bullettario. L'ammontare della somma incassata deve figurare dettagliatamente negli elenchi del Ragioniere e del Cassiere sotto lo stesso giorno, perché questo ultimo se ne trovi legalmente costituito debitore.
130. La contabilità dalle risultanze delle bullette madri spedisce i rispettivi libretti regolari, dopo avere esaurite le discipline stabilite agli art. 59 al 61. 127. Questi libretti verranno consegnati ai depositanti per mezzo del commesso, nella mattina del mercoledì seguente dalle ore tre avanti il mezzo giorno fino al mezzo giorno.
131. Nel consegnare i libretti, il commesso deve ritirare la bulletta figlia data al depositante la domenica antecedente. Senza il ritiro di questa, non verrà consegnato il libretto.
132. Il Commesso deve riportare sollecitamente alla Cassa centrale le bullette figlie in prova della consegna dei libretti. Deve del pari sotto ciascuna bulletta madre indicare la data della seguita consegna.
133. Nel caso che si trovasse nei registri della Cassa centrale esistere un libretto aperto a favore di una medesima persona che con bulletta eseguì un nuovo deposito, verrà questo restituito al depositante ritirando contestualmente la bulletta figlia.
134. Il ritiro delle somme depositate nella Succursale dovrà sempre eseguirsi dalla Cassa centrale.
135. Se nelle fabbriche primarie situate in Trastevere o alrove, nelle quali vi è un considerevole numero di operaj disposti a profittare della Cassa di Risparmio, (piuttosto che recarsi nella succursale e formare in questa un particolare libretto), piacesse loro sotto la sorveglianza del proprio capo di erigersi in private associazioni, verrà per queste formato un complessivo libretto intitolato - *Società dell'Opificio Tabacchi - Società del Lanificio N. N.* ec.
136. La partita complessiva settimanale del libretto sia per depositi, sia per ritiri, sarà accompagnata da un elenco de' singoli depositanti formato in doppio, e sottoscritto dal capo dell'Opificio, e dal rappresentante della Cassa.
137. Per ogni primo deposito de' singoli operaj tale elenco dovrà indicare il cognome, nome, età, domicilio, ed impiego del nuovo depositante.
138. Ciascun depositante sarà munito di una pagella o foglio a lui intestato colle di sopra espresse notizie, nel quale gli verranno notati a cura del capo dell'associazione, tutti i versamenti e tutti i ritiri, che dovranno corrispondere agli elenchi settimanali de' quali all'art. 136.
139. Questa pagella verrà rinnovata in ogni anno. Porterà la firma di un incaricato della Cassa, e del Capo dell'associazione. Enuncierà il resto del credito per sorte e frutti.
140. La pagella non può cedere ad altri.

CAP. IX

DEGLI UFFICIALI DELLA CASSA E PRIMA DEL PRESIDENTE, E DEL VICE - PRESIDENTE

141. Il Presidente ha esclusivamente il diritto di convocare i Socj in adunanze generali ordinarie e straordinarie: di determinare i giorni e le ore per le sessioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione: e di convocarlo straordinariamente secondo il bisogno.
142. Presiede tali adunanze, o sessioni: fa osservarvi i metodi, e le discipline stabilite dallo Statuto, e dal Regolamento: guarda che vi si mantenga l'ordine, e vi si trattino gli affari con quella delicata convenienza che si addice al decoro della Società, ed al suo caritatevole oggetto. Le dichiara aperte, e le scioglie in conformità de' art. 16. 20 e 31.
143. Propone esclusivamente all'adunanza generale le nomine che si fanno per mezzo di scheda: come le proposizioni che si sottopongono al voto per bussolo. Può premettere alla proposizione una sua relazione sia in voce sia in iscritto. Ordina la lettura de' rapporti delle Commissioni nominate dall'adunanza generale per *riferire*, quante volte non ne abbia data previa conoscenza ai Socj per via di stampa. Fa dar lettura all'adunanza generale del rapporto del Segretario intorno al conto reso, e bilancio annuale.
144. Nelle sessioni ordinarie del Consiglio ha facoltà di sospendere la votazione, quando non giudichi abbastanza appurati li fatti, o maturati li diversi pareri del Consiglio. In questo caso, se non bisogna che appuramento di fatti, il Presidente lo commette all'Ufficiale cui appartiene, acciò venga prodotto nella sessione seguente. Se la divergenza di pareri forma la difficoltà, dichiara ai membri del Consiglio, che è loro permesso di porre in iscritto il loro opinamento. Quando uno o più membri del Consiglio lo facciano, il Presidente avrà cura, che siano passati gli scritti a tutti i componenti il Consiglio, onde possano esaminarli prima che sia messa ai voti la decisione.
145. Abilita gli Ufficiali a farsi rappresentare nei casi di assenza o di impedimento da un altro individuo del Consiglio. Nomina ugualmente il rimpiazzo istantaneo nel caso di morte di un Ufficiale, salvo quanto è stabilito al seguente 147.
146. Nel caso di prolungamento dell'assenza o dell'impedimento e nel caso di morte, lo riferisce al Consiglio, e propone la nomina del supplente, sino a che possa convocarsi l'adunanza generale.
147. Quando disgraziatamente il Cassiere venga a mancare durante l'esercizio di sua gestione, il Presidente fa convocare dentro le 24 ore il Vice- Presidente, il Direttore, il Provveditore, ed il Ragioniere ed un individuo che rappresenti legittimamente gli eredi del defunto: accede con essi alla Cassa: la verifica facendone redigere atto dal Vice-Ragioniere. Questo atto deve sottoscrivere da tutti quelli che vi hanno preso parte. Quindi fa prendere le risultanze della scrittura a diligenza del Ragioniere, dalle quali risultanze messe a confronto con l'atto di verifica di Cassa emerge la situazione di credito, o debito, o pareggio del Cassiere defunto. Il rappresentante degli eredi del defunto ha diritto di assistere a questa operazione. Questo secondo atto deve essere firmato dal Presidente, e dal Ragioniere. Deve essere compiuto possibilmente avanti che si aduni il primo Consiglio ordinario d'Amministrazione. Se il rappresentante del defunto invitato a prendervi parte non interviene, l'operazione non deve essere ritardata. Il Presidente riferisce l'uno, e l'altro al Consiglio, e quando nessuna osservazione emerga in contrario, se ne faranno tre copie e diligenza del Ragioniere. L'una sarà consegnata agli eredi del defunto, la seconda al Direttore, la terza al Segretario, che ne ha ragione nel processo verbale. Gli originali sono conservati dal Ragioniere a giustificazione della scrittura.
148. Il Presidente rappresenta la Società, se dovesse provocare un giudizio dai tribunali criminali.
149. Firma i libretti nuovi da consegnarsi ai Depositanti, e li marchia con un sigillo (che ritiene egli solo), nel punto in cui s'uniscono i primi due fogli.
150. Apre la corrispondenza che sia diretta alla Società; e firma i fogli, e la corrispondenza che può avere luogo coi Ministri dello stato: facendo spedire ogni altra corrispondenza dal Segretario.
151. In mancanza del Presidente, il Vice-Presidente (che fa sempre parte del Consiglio) ha ed esercita tutte le prerogative ed attribuzioni del Presidente.
152. In mancanza di ambedue nelle sessioni ordinarie del Consiglio, lo presiede il Consigliere che è il primo nell'elenco stampato dei Soci.
153. Vacando questi uffici e gli altri dei quali in appresso, per rinuncia o per morte prima che termini il tempo stabilito dallo Statuto per la loro durata, il sostituito dalla adunanza generale esercita per quel tempo che rimane a decorrere.

CAP. X

DEL SEGRETARIO

154. E' di lui attribuzione tenere in custodia due registri, l'uno contenente gli atti e le deliberazioni delle Adunanze generali della Società, e l'altro delle sessioni del Consiglio di Amministrazione.
155. Di tener conto dei voti dei Consiglieri, e dei Soci nelle sessioni del Consiglio di amministrazione, e nelle Adunanze Generali nei modi, e forme stabilite per le medesime negli art. 19 e 37.
156. Di redigere le deliberazioni delle Adunanze, e del Consiglio: e soggettarle sulla minuta alla firma del Presidente e sul registro alla firma dei Consiglieri.
157. Di rilasciare al Direttore al Provveditore, al Ragioniere, copia firmata delle deliberazioni che li riguardano, perché serva a ciascuno di norma nell'eseguirle.
158. Di rilasciare in forma di certificato la copia di qualunque risoluzione del Consiglio, quando a ciò sia abilitato con deliberazione del Consiglio stesso.
159. Di scrivere in nome della Società, e del Consiglio quelle lettere, che gli vengono commesse. Egli firma la corrispondenza coi privati, con gli esteri, coi Soci: e fa firmare al Presidente quella coi Ministri dello Stato.
160. Deposita in Archivio al principio del nuovo anno le minute delle deliberazioni prese nell'adunanza, o nel consiglio d'amministrazione durante l'anno cessato, ed i rapporti degli Ufficiali o delle commissioni, che vi sono richiamati o trascritti.
161. Nell'uscire di ufficio, consegna al successore così i due registri delle deliberazioni, come il registro della corrispondenza, non che le minute e posizioni dell'anno corrente, facendone redigere inventario in doppia copia. Ne conserva una a proprio discarico; consegna l'altra al Consiglio nella prima sessione ordinaria alla quale ha diritto di essere invitato.

CAP. XI

DEL DIRETTORE

162. Il Direttore sorveglia ed assiste d'accordo col Provveditore, col Ragioniere, e col Cassiere a tutte le operazioni della Cassa.
163. Propone esclusivamente l'impiego dei fondi della Cassa, eseguendo le deliberazioni che emanano a questo riguardo dal Consiglio d'amministrazione.
164. Firma tutti i mandati di pagamento che si rilasciano sopra il Cassiere a favore di chicchessia, ad esclusione di quei relativi ai ritiri dei depositi a forma dell'art. 78 e 80. Firma però i buoni che si rilasciano a quindici giorni data a forma dell'art. 83.
165. Munisce i libretti nuovi della sua sottoscrizione e del marchio speciale che ritiene in consegna, dopo che sono stati firmati e marchiati dal Presidente, e li ritorna settimanalmente al Provveditore.
166. Deputa uno dei Soci ad assistere e presiedere le operazioni che si eseguono nella Succursale i giorni di domenica.
167. Presiede alla estrazione della premiazione in favore dei depositanti di piccole somme, della quale all'art. 111 e seguenti.
168. Rappresenta la Cassa avanti i Tribunali civili.
169. Stipola in nome della Cassa gli strumenti in adempimento delle deliberazioni del Consiglio: e perché consti dei termini della deliberazioni, deve far inserire negli strumenti il certificato del Segretario, dal quale risultano.
170. Verifica unitamente al Provveditore ed al Ragioniere la cassa a contanti tre volte all'anno, cioè all'entrare di ogni quadrimestre. Il verbale di verifica redatto dal Ragioniere, e sottoscritto dal Direttore, dal Cassiere, e dal Provveditore sarà dal Direttore letto nella prima sessione ordinaria del Consiglio, e consegnato al Segretario, che ne farà menzione nel verbale.
171. Esamina il conto reso e il bilancio redatto dal Ragioniere prima di sottoporlo al Consiglio.
172. Corrisponde con quelli che hanno interessi pecuniari con la Cassa, per gli oggetti di sua attribuzione ordinaria, e per quelli specialmente delegati a lui dai presenti regolamenti, o dal Consiglio.
173. Per le stesse ragioni tratta, dove faccia di bisogno, con i consultori legali nominati dal Consiglio, rimette loro le posizioni, che si dà carico di compilare, ne ritira i pareri scritti, e li riferisce al Consiglio.
174. Allorquando la Società ha deputati attualmente i Sindaci per la revisione del bilancio, dà loro gli schiarimenti che desiderano, e fa comunicare loro i documenti originali per la parte che lo riguarda.

175. Ritiene un registro, dove fa trascrivere le proposizioni che presenta al Consiglio, e le risoluzioni comunicategli dal Segretario; e fa rubricellare il registro stesso per nomi alfabeticamente.
176. Consegna al successore nel cessare dall'ufficio, così i registri dei quali all'art. 175 come le posizioni relative con inventario duplo; del quale uno ne ritiene presso di sé, altro lo legge in Consiglio nella prima sessione ordinaria, alla quale ha diritto di essere invitato, e lo consegna al Segretario, che ne farà menzione nel verbale.

CAP. XII

DEL PROVVEDITORE

177. Il Provveditore ha cura di tutte le suppellettili appartenenti allo Stabilimento, delle stampe, e dei registri che ritiene in consegna col mezzo di impiegati subalterni; le quali cose riceve dal predecessore con inventario, e in ugual modo le consegna al successore presentando copia dell'inventario al primo Consiglio ordinario cui ha diritto di essere invitato.
178. Ordina e sorveglia tutte le spese necessarie di qualsiasi specie, se ordinarie di propria autorità, se straordinarie con permesso e deliberazione del Consiglio.
179. Al termine del mese ne passa la nota dettagliata alla Contabilità perché questa proceda alla spedizione del mandato, o mandati di rimborso, a suo favore.
180. Ritiene una delle tre chiavi della cassa forte, e vi accede personalmente perché il Cassiere insieme al Ragioniere vi riponga, o ne estragga il bisognevole senza alcuna responsabilità per ciò che riguarda le contazioni del denaro.
181. Tiene in consegna l'archivio dello stabilimento. Vi conserva in distinte serie le carte, giustificazioni, mandatelli, registri, stampe etc. che vi depositano alle epoche determinate egli stesso, il Segretario, ed il Ragioniere. Ne redige ciascuna volta l'inventario, facendone scrivere l'originale nel registro a ciò destinato, e consegnandone due copie al deponente. Segna con questo l'originale e le copie. Ogni anno a sua cura dal registro degli inventari si forma la rubricella.

CAP. XIII

DEL RAGIONIERE

182. È attribuzione del Ragioniere dirigere le operazioni della contabilità, che vengono eseguite con l'opera dei commessi della Cassa.
183. Tiene la scrittura della Società in parti doppie, ed in modo legale; ed i conti dei singoli depositanti in parti semplici.
184. Al termine di ogni semestre forma il bilancio degli interessi dovuti ai depositanti.
185. Al termine dell'anno forma il bilancio generale della Cassa con intelligenza del Direttore, e lo suggerisce alla deliberazione del Consiglio. Lo pubblica con la stampa.
186. È arbitro di disporre dei commessi contabili della Cassa, i quali sono tutti sotto la sua immediata dipendenza; li destina per quell'ufficio, o lavoro per il quale li crede capaci: distribuisce loro il lavoro sui saldaconti dei depositanti, ritenuto per base della distribuzione il numero dei depositi, non quello dei conti.
187. In caso di mancanza d'ufficio, può sospenderli fino a che il Consiglio non abbia deliberato sui medesimi in seguito di rapporto che gliene fa alla prima adunanza.
188. Al termine di ciascun mese sanziona il conto delle partite di Cassa in favore del Cassiere e a diligenza di questo. Vi appone la sua firma, trovandolo conforme alla Scrittura.
189. Deposita in archivio dopo l'approvazione del bilancio i bolletari dai quali sono stati staccati così i buoni al portatore, come i certificati per il pagamento dei frutti.
190. Fa riporre in Cassaforte le apoche dei conti correnti, e gli altri titoli originali di credito dello stabilimento.
191. Ritiene una delle chiavi della Cassaforte che consegna in un con le giustificazioni correnti al successore mediante inventario duplo, del quale consegna una copia al segretario nella prima Sessione del Consiglio cui ha diritto d'essere invitato.

CAP. XIV

DEL CASSIERE

192. E' incaricato della custodia del denaro della Cassa, per la quale deve osservare tutte le regole solite ad osservarsi nelle Casse pubbliche.
193. Riceve la consegna della Cassa dal suo predecessore nell'ufficio alla presenza del Ragioniere, del Provveditore, e del Direttore; o dal Presidente, Vice-Presidente etc. Nel caso considerato all'art. 147. L'atto di consegna si redige in duplo: l'uno rimane presso il Cassiere che la fa propria giustificazione, l'altra presso il Cassiere che la riceve, il quale deve passarne una copia al Direttore acciò la riferisca in Consiglio alla prima sessione, e la consegna al Segretario che ne farà menzione verbale.
194. Tiene il conto di Cassa, e lo fa approvare dal Ragioniere una volta al mese secondo le discipline portate agli art. 87.97.188.
195. Paga tutti li mandati tratti sulla Cassa quando sono firmati dal Direttore, e dal Ragioniere.
196. I debitori della Cassa pagando nelle sue mani le somme designate negli ordini rilasciati sopra di essi dal Direttore e dal Ragioniere: il Cassiere ne fa ricevuta appiè dell'ordine.
197. Non può tenere nella Cassa *a mano* una somma eccedente gli scudi cinque mila.
198. Ritiene una chiave della Cassa forte. Tiene solo le chiavi della Cassa a mano.
199. Concorre sostanzialmente con la sua presenza alla verifica della cassa tre volte all'anno secondo le discipline enunciate all'art. 170.
200. Consegna la Cassa ne' modi stabiliti al successore, ritiene due copie del verbale, una a propria giustificazione, l'altra per consegnarla al Segretario nella prima sessione del Consiglio alla quale deve essere inviato.

CAP. XV

DEI CONSULENTI LEGALI

201. Gli Avvocati, ed i Legali, che sono Socj dello stabilimento sono riconosciuti come Consultori del medesimo per le materie legali.
In conseguenza il Consiglio di amministrazione rimette ai medesimi con mezzo del Direttore le posizioni della Cassa con preghiera che diano in iscritto il loro parere.
202. Il Consiglio delibera quanti e quali dei Legali debbono essere consultati in ciascun'affare separatamente, nelle sessioni ordinarie. Non può procedere alla nomina se non dopo che l'affare da esaminarsi è stato ammesso in genere per voti segreti.
203. In caso che li nominati non possano prestarsi, il Consiglio ne surroga altri: e mancando fra' Socj, sceglie quei fra i Socj, che crede più inclinati a prestarsi per carità.
204. Sperandosi l'opera dei Consultori gradita, il Consiglio provvede al fine dell'anno che sia esibito loro a nome dello stabilimento un segno di riconoscenza, come a coloro che lo hanno giovato dei loro lumi.

CAP. XVI

DEGLI IMPIEGATI DELLA CASSA

205. Li principali uffici della Cassa, essendo affidati al Segretario, Direttore, Provveditore, Ragioniere, e Cassiere che sono tutti onorarj, la Cassa riconosce ogni impiegato, cui si retribuisca un premio proporzionato alla fatica, come subalterno.
206. Sono:
- 1.° Un Vice-Ragioniere;
 - 2.° Uno Scritturale;
 - 3.° Un Capo de' *Saldacantisti*;
 - 4.° Sei giovani incaricati di scritturare i *saldacantisti*;
 - 5.° Un apprendista.
- Questi hanno l'obbligo della residenza all'ufficio della Cassa ogni giorno, nelle ore assegnate a ciascuno dal Consiglio d'amministrazione.
- 6.° Un Commesso in ajuto del consigliere Segretario;
 - 7.° Un Commesso in ajuto del Direttore;
 - 8.° Un Commesso in ajuto del Cassiere.

Questi disimpegnano le loro incumbenze dentro, e fuori dell'ufficio della Cassa, secondo l'ordine che ne ricevono dall'Ufficiale cui sono addetti: e sono presenti all'ufficio nelle ore e nei giorni che è aperto al pubblico.

207. Quando uno degli Ufficiali s'eleggesse a commesso uno degli impiegati obbligati al servizio nell'ufficio della Cassa, il Consiglio provvede se e come è necessario al rimpiazzo provvisorio.
208. Chi ha esercitato in via di rimpiazzo provvisorio meriterà una considerazione speciale dal Consiglio nel caso di vacanza di un impiego stabile.
209. Il Vice-Ragioniere rappresenta l'Ufficiale di questo nome, è il capo degli impiegati subalterni di contabilità i quali, niuno escluso, debbono rispettarlo come tale, ed eseguirne gli ordini: risponde verso il Ragioniere del buon ordine dell'ufficio, come questo verso il Consiglio.
210. Egli redige sotto la dipendenza del Ragioniere gli elenchi dei depositi nelle domeniche, e quelli delle restituzioni nei mercoledì: e li distribuisce immediatamente perché si facciano da essa gli estratti ad uso dei *Saldacontisti*. Redige la minuta, ossia la brutta copia del giornale: i mandati così attivi, come passivi, a responsabilità che corrisponda la parte che se ne consegna, a quella che rimane in ufficio. Solo, fa gli atti sul registro delle diffidazioni.
211. Lo Scritturale supplisce il Vice-Ragioniere ne' casi di assenza, o di altro impedimento: porta al netto il giornale: da questo scrittura il libro mastro: verifica gli elenchi originali dei depositi e delle restituzioni coi mandatelli. Gli estratti fatti per essere distribuiti ai *Saldacontisti*, a sua personale responsabilità, devono collimare cogli elenchi originali.
212. I *Saldacontisti* preparano i mandatelli ne' giorni ne' quali l'ufficio è aperto al pubblico con la positiva enunciazione della serie cui appartiene il libretto, del numero che questo porta, della data, e della settimana nella quale si fa il versamento. Verificano sul rispettivo saldaconto il credito del quale si domanda la restituzione totale o parziale, ed a pruova di avere eseguita questa verifica, segnano il loro nome sul mandatello allato della somma di credito. Sono responsabili in proprio del danno che emergesse alla Cassa della inesattezza del raffronto.
213. Quelli fra' commessi che ne sono incaricati dal Ragioniere, e dal Provveditore soddisfano al servizio del pubblico nei detti giorni, sia sul registro delle ricerche e rubricelle; si applicando alla contazione del denaro, e alla redazione dello elenco del Cassiere sotto la di lui ispezione personale.
214. Ne' giorni destinati alle operazioni interne, scritturano a partite semplici sui saldaconti dei Depositanti quel numero de' conti che è contenuto nell'estratto dell'elenco generale, che viene a ciascuno di essi consegnato dal Ragioniere: segnando per ogni partita di deposito o di restituzione la data, la somma in tutte le lettere, e in cifre, ed operando la calcolazione rispettiva degl'interessi. Chiudono semestralmente i conti, e ne fanno il rapporto.
215. Tutti gli Impiegati contabili concorrono insieme, secondo l'ordine del Ragioniere, alla compilazione del bilancio settimanale, semestrale, ed annuale.
216. Gli impiegati in ajuto del Segretario, del Direttore, e del Cassiere disimpegnano nel materiale, e secondo le istruzioni che ne ricevono dai loro superiori rispettivi, le operazioni a ciascuno di essi affidate.
217. La natura delle operazioni da disimpegnarsi dall'impiego in ajuto al Cassiere esigendo una confidenza personale, che non si può comandare, la Cassa lascia al Cassiere pro tempore piena ed assoluta libertà di scegliere l'individuo che deve sotto i suoi ordini eseguirle, così che il solo Cassiere risponda della gestione verso la Cassa stessa.

CAP. XVII

DEI PORTIERI

218. La Cassa ha un Portiere salariato, ed uno, o più supplenti per esser di sicurezza alla Cassa stessa quando è aperta. Possono essere comandati dal Segretario, Direttore, Provveditore, Ragioniere, e Cassiere per disimpegnare il loro ufficio.
Il primo dei portieri è riconosciuto come impiegato salariato della Cassa in rollo, ed in uniforme. Gli altri come supplenti sono gratificati a seconda dell'opera che prestano

Proposto dal Consiglio, e discusso nell'Adunanza generale del 24. Luglio: riformato dal Consiglio nelle Sessioni del 20. Novembre, 11. e 18. Dicembre: e approvato con voti segreti dall'Adunanza generale il di 30. Dicembre 1844.

Roma dalle Stanze della Cassa
li 31. Dicembre 1844

Pr. ROSPIGLIOSI *Presidente.*
Pr. BORGHESE *Vice-Presidente.*
Pr. ODESCALCHI *Consigliere Segretario.*
G. BOFONDI *Consigliere.*
L. CARDINALI *Consigliere.*
P. MARINI *Consigliere.*
F. FEOLI *Consigliere.*
V. PIANCIANI *Direttore.*
C. DORIA *Cassiere.*
A. SNEYDER *Ragioniere.*
G. FORTI *Provveditore.*

¹ Di tutti i modi che potevansi adoperare per la fondazione di una Cassa di Risparmio, il migliore è quello che ha già per sé l'esperienza degli altri paesi, si è appunto una Società di privati. Essi avrebbero potuto ragionevolmente esigere un piccolo frutto dal loro capitale, ma han voluto darlo tutto all'istituzione.

² La Società deve conformarsi alle nostre leggi onde essere un corpo morale riconosciuto e godere dei suoi diritti.

³ In Parigi la Cassa si aprì con soli mille franchi di rendita, in Firenze con sei mila fiorini di capitale; dunque la Cassa romana offre fino dal suo principio una garanzia ancora maggiore.

⁴ Sebbene il consolidato per sua natura offra la maggior facilità degli acquisti e delle vendite, ciò non ostante la Società non si limiterà a questo solo mezzo d'impiego dei depositi, ma ne abbraccerà ancor altri, quando si abbiano le opportune sicurezze.

⁵ Non si è voluto per una parte impedire che un individuo acquistasse più azioni, per l'altra si è stimato non doversi dare soverchia preponderanza nelle discussioni ai proprietari di più azioni. Si è considerato ancora che poteva esservi un Socio attivo possessore d'una sola azione, forse in fatto più utile all'istituto di un altro ce ne avesse molte.

⁶ Gli eredi del Socio defunto non hanno diritto di essere anch'essi Socii perché altrimenti l'istituto sarebbe stato qualche volta nell'imbarazzo di aver più Socii per una sola azione, cioè che è contrario all'*articolo 5*.

⁷ Quest'articolo penale era indispensabile perché il capitale delle azioni non sofferisse diminuzione alcuna ad arbitrio dei Socii la cui presunta volontà fu di lasciarlo finché la istituzione ne avesse d'uopo.

⁸ Il Consiglio Amministrativo composto di un numero discreto di membri era necessario per le operazioni esecutive, rimanendo all'intera Società la scelta dei membri del Consiglio stesso, la revisione dei conti e tutte le disposizioni generali.

⁹ Nelle altre Casse di Risparmio gli uffici attivi di Provveditore, Ragioniere e Cassiere sono affidati a' salariati, poiché richiedono la continua personale assistenza. Il zelo di alcuni Socii ha permesso che la nostra istituzione godesse di tutti questi incarichi gratuitamente. I Consiglieri dureranno un sessennio perché non si rinnovi tutto ad un tratto il Consiglio, ma restandovi sempre alcuni dell'antecedente amministrazione ne siano stabili ed uniformi le massime.

¹⁰ Il Consiglio amministrativo si è dovuto necessariamente formare la prima volta di quei Socii che hanno dato origine all'istituzione, e vi hanno posto tutto il loro studio e la loro opera. Quand'essa abbia preso buon andamento, come giova sperare, il Consiglio sarà rinnovato a pluralità di voti dell'intera Società.

¹¹ Dovea fissarsi il minimo numero de' Socii ch'è necessario per le adunanze, perché non avvenisse che più volte la Società si convocasse inutilmente o esponesse a nullità le sue deliberazioni per troppo scarso numero di membri.

¹² Nelle sessioni del Consiglio si è stabilito il minimo nella metà, perché esso ha maggior responsabilità e minor numero di membri.

¹³ La domenica è il dì più opportuno per ricevere i depositi, poiché seguita immediatamente il giorno che si pagano i salarii settimanali. Per ottenere un miglior ordine si è determinato nella settimana altro giorno per le restituzioni.

¹⁴ Essendochè questi tre uffici sono fra noi gratuiti, sebben di molta fatica, si è dovuto permettere ai Socii di farsi rappresentare da altre persone, anche non appartenenti all'istituto; però coll'accennate cautele.

¹⁵ Il deposito inferiore ad un paolo parve cosa troppo piccola ed imbarazzante per la Cassa: d'altra parte esso è ben tenue moneta. Un limite si è creduto ancor necessario pel massimo deposito, perché s'intendesse che l'istituzione non era una speculazione commerciale, ma un beneficio per le classi meno agiate. Se la somma fosse stata illimitata ne sarebbe forse seguita una soverchia accumulazione di capitali, il cui impiego avrebbe troppo imbarazzato l'amministrazione. La somma di scudi venti è superiore a quella che ricevesi per massimo in molte altre Casse, ma sembrò acconcia per Roma, nella quale mancano altre istituzioni di assicurazione fruttifera che abbondano altrove.

¹⁶ La Cassa per esser puntualissima nei suoi doveri ha voluto prevedere il caso di molte domande di restituzione ed avere il breve spazio di quindici giorni per realizzare i suoi crediti, nel qual tempo è ragionevol che non paghi alcun

frutto come avviene in tutte le altre istituzioni di simil natura. Agli urgenti bisogni del depositante si è provveduto col restituire a vista fino a dieci scudi, limite molto superiore a quello fissato da altre Casse. Per esempio a Firenze non si rendono il dì medesimo della domanda più di fiorini dieci.

¹⁷ Il paolo è troppo piccola moneta per renderla fruttifera. D'altronde il sapersi che l'interesse pagasi su due paoli e mezzo ossia venticinque baiocchi, spronerà a nuovi depositi. Tutte le casse danno il frutto del quattro, e sarebbe stato imprudente, specialmente sul principio, promettere di più; poiché alcune spese sono indispensabili all'istituzione.

¹⁸ La Cassa di Parigi paga i frutti ogni anno; quella di Firenze ogni tre mesi. Si è presa la via di mezzo e la Cassa romana farà i suoi pagamenti a semestre in tempi fissi, come adoperano le altre per comodo della contabilità già per se stessa molto minuta ed imbarazzante. Per evitare le noiose frazioni si capitalizzeranno solo que' frutti che giungono a venticinque baiocchi.

¹⁹ La pluralità delle firme diminuisce la facilità della contraffazione. Nelle altre Casse il libretto pagasi la prima volta: il darlo gratuito è nuovo beneficio della Cassa romana, che non ometterà ancora di chiedere al Governo l'esenzione dal diritto di bollo, perché i depositanti non abbiano alcun dispendio.

²⁰ L'esatta custodia del libretto è importantissima pel regolare andamento della Cassa. La prontezza dei depositi e delle riscossioni poggia tutta sulla buona tenuta del libretto. Qualunque altro partito si adottasse intrigherebbe in lunghe e noiose formalità: e le istituzioni che si offrono al popolo debbono essere semplicissime. Quest'amore di semplicità e speditezza non farà trascurare le opportune cautele in caso di smarrimento del libretto.

²¹ La rettitudine dell'intenzione de' Socii e la pubblicità di ogni loro operazione saranno le migliori garanzie dell'istituto: a queste si è dovuto principalmente il prosperamento delle Casse di Risparmio in tutti gli altri paesi.

²² Era necessario che la Società riconoscesse le operazioni del singolo Consiglio d'amministrazione, cioè farà coll'elezione dei due Sindaci che la rappresenteranno.

²³ La Società stima prudente di non determinar così subito l'impiego che farà dei sopravvanzi. Essa però solennemente promette di non voler mai per sé un quattrino, ma tutto erogare a pubblico beneficio principalmente dei depositanti; anche nel caso si sciogliesse, cioè ha fondata speranza non sia giammai per succedere.